

STATUTO DELLA "CAT SOCIETA' PER AZIONI"

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società per azioni ai sensi dell'articolo 112 e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, denominata "CAT SOCIETA' PER AZIONI", denominazione che potrà essere abbreviata in "CAT SPA".

Art. 2 Sede

La Società ha sede legale in Carrara e potrà istituire altri sedi secondarie, direzioni locali, filiali, succursali, agenzie, depositi, uffici, magazzini, e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle norme in materia.

Art. 3 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

La Società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste all'articolo 2484 del Codice Civile.

La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 Attività sociale

La Società ha per attività sociale l'esecuzione, l'organizzazione e l'esercizio del trasporto pubblico locale, terrestre, marittimo, fluviale ed aereo di persone, merci e beni mobili in genere, tanto in proprio quanto per conto di terzi, in concessione o in sub concessione, assicurando la più efficace, efficiente ed economica offerta pubblica locale del trasporto, ricercando ogni opportunità di raccordo intermodale con altri mezzi pubblici e privati, che, nel loro insieme, soddisfino al massimo grado la domanda di mobilità locale. Potrà altresì svolgere tutte le attività dipendenti, strumentali, affini e/o connesse con l'esecuzione del trasporto pubblico locale ivi compreso:

- la costruzione e/o la gestione di parcheggi sia pubblici che privati;
- la gestione di officine per la riparazione e la

revisione dei veicoli;

- l'impianto, la gestione e l'esercizio di magazzini e/o depositi generali per lo stoccaggio ed il magazzinaggio di merci varie e/o di beni mobili in genere, tanto all'estero che sul territorio nazionale e l'esercizio di tutte le attività affini e connesse;
- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ad aziende ed enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati;
- assumere commesse e/o appalti di servizi con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative e ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nel settore del trasporto pubblico locale;
- svolgere attività di agenzia viaggi e turismo.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività e/o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare dette attività anche a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, Società, consorzi, enti e joint venture in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La Società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche od altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia

bancaria, creditizia e finanziaria.

La Società, infine, potrà ricevere da soci versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 5 Capitale

Il capitale sociale è stabilito in Euro 3.683.656,00 (tremilioneisecentoottantatremilaseicentocinquantasei virgola zero zero) rappresentato da n. 3.683.656 azioni del valore nominale di 1,00 (uno/00) Euro ciascuna.

La quota di partecipazione dell'insieme degli Enti Pubblici Territoriali non potrà in ogni caso mai essere inferiore alla maggioranza del capitale sociale.

Al fine di consentire un azionariato diffuso fra i soci, ogni singolo socio (Ente Pubblico Territoriale e/o privato) non potrà detenere un numero di azioni superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, sia direttamente che indirettamente tramite Società controllate e/o collegate.

Art. 6 Azioni

Le azioni sono tutte nominative ed indivisibili. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un solo voto; esse conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci, i quali hanno l'onere di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del libro medesimo.

In considerazione del fondamentale interesse dei soci espressione del capitale pubblico di potersi avvalere, nella compagine sociale, di soci privati che soddisfino tutti i requisiti di capacità economica, tecnica, finanziaria e morale necessari per la gestione del servizio, è fatto divieto ai soci privati di trasferire le proprie azioni per la durata di anni tre. I soci pubblici che intendano alienare le proprie azioni devono individuare i soci privati mediante una procedura selettiva ad evidenza pubblica. Il socio privato che intende cedere a terzi privati le proprie azioni deve chiedere, mediante lettera raccomandata A/R inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il gradimento sull'acquirente alla

Società. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare urgentemente l'Assemblea ordinaria, la quale esprime il proprio gradimento motivato sull'acquirente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dal socio privato. L'Assemblea esprime il proprio gradimento ove accerti che l'acquirente delle azioni sia in possesso dei requisiti di capacità economica, tecnica e finanziaria in misura non inferiore a quelli di cui era in possesso il socio privato alienante.

Il trasferimento delle azioni in mancanza di gradimento sull'acquirente dell'Assemblea determina l'inopponibilità della cessione alla Società.

Sarà facoltà degli Amministratori di sopprimere i certificati azionari in applicazione dell'articolo 2346 del Codice Civile.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

In sede di aumento del capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 7 Diritto di prelazione

Le azioni sociali, nel caso di trasferimento per atto fra vivi, non sono liberamente trasferibili, essendo riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Resta inteso che ogni singolo socio non può detenere un numero di azioni superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e che la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta da soci pubblici.

A tal fine, il socio che intenda vendere tutte o in parte le proprie azioni dovrà previamente, mediante lettera A.R., informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando le condizioni di vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente della Società, debbono manifestare a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Presidente la propria incondizionata

volontà ad acquistare le azioni. Il Presidente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

Qualora la prelazione venga esercitata da più soci l'insieme di tutte le azioni o diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale.

Scaduto il termine senza che alcun socio abbia richiesto di acquisire le azioni, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Lo stesso diritto di prelazione con le medesime modalità spetta ai soci in caso cessione del diritto di opzione per aumenti del capitale sociale.

Art. 8 Obbligazioni

Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può deliberare l'emissione delle obbligazione determinandone le modalità di collocamento con la forma e nei limiti previsti dall'articolo 2412 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Sezione I - Assemblea

Art. 9 Composizione delle Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee regolarmente costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Art. 10 Convocazione

L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché nella Provincia di Massa Carrara.

L'Assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo Amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentano almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti dell'Organo

Amministrativo e del Collegio Sindacale e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o telematico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno. Per intervenire l'azionista deve essere iscritto o avere diritto a essere iscritto a libro soci.

Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola Assemblea con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più Assemblee.

Art. 11 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, se del caso, due scrutinatori fra i soci e/o Sindaci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Nel verbale devono essere riportate, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 12 Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza

assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'Assemblea straordinaria:

- in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino due terzi del capitale sociale;

- in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Si riuniscono in Assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni. Le deliberazioni degli Organi sociali che incidono sui diritti dei soggetti di cui al precedente capoverso sono inefficaci se non approvate dall'Assemblea speciale.

Per il funzionamento delle Assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del Codice Civile.

L'impugnazione delle deliberazioni Assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Sezione II - Consiglio di Amministrazione

Art. 13 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto di nomina. La nomina del Presidente e del Vice Presidente è riservata all'Assemblea sulla base delle designazioni dei soci pubblici con votazione separata nell'ambito di coloro che sono già stati nominati consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina dei consiglieri avviene secondo il metodo per liste con la seguente procedura:

1. ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati contraddistinti da numeri crescenti in numero massimo pari a quello dei nominandi;
2. ciascun socio potrà votare per una sola lista;
3. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, e così via, fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
4. i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa prevista e verranno disposti in graduatoria decrescente;
5. risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
6. in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto più voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dagli Enti Pubblici Territoriali con votazione separata fra coloro che sono già stati nominati consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la carica di Amministratore Delegato e/o può nominare un Direttore generale fissandone i poteri ed i compensi nel rispetto delle norme di legge.

All'Organo Amministrativo sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per le norme di organizzazione e funzionamento non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato, salva diversa decisione del Presidente, il direttore della Società, con diritto di intervento ma non diritto di voto.

Art. 14 Emolumenti

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea può deliberare di riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15 Deliberazioni

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché in Italia, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri, dal Collegio Sindacale o dal direttore. La convocazione deve essere fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata A/R o telegramma; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno 2 (due) giorni prima, anche via telefax o E.mail. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonché i Sindaci effettivi.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Rappresentanza e firma sociale

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza ed impedimento al vice Presidente e se nominato, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti.

L'Amministratore investito della rappresentanza può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori particolari alle liti.
Sezione III - Collegio Sindacale

Art. 17 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e può altresì esercitare il controllo contabile. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale,

costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

TITOLO IV BILANCIO ED UTILI

Art. 18 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà nei modi e nei termini di legge, alla compilazione del bilancio e dei suoi allegati.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con delibera assembleare da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere approvato dai soci solo con delibera assembleare, da adottarsi entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui:

- la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- qualora particolari esigenze della Società lo richiedano in relazione alla particolare struttura ed all'oggetto della attività sociale;
- gli Amministratori segnalano nella loro relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione, in particolare del punto precedente.

Art. 19 Utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, dedotta una parte pari alla ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale come per legge, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'Assemblea deliberi altri prelievi o destinazioni degli stessi.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 20 Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa

allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci, a norma del Codice Civile, determinerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibile relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelli nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale della Provincia di Massa Carrara. La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità. Le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Art. 22 Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente stabilito dalle presenti norme di organizzazione e funzionamento, verranno osservate le disposizioni del Codice Civile e quelle stabilite nelle altre leggi vigenti.